

# Capitolo 4

## La diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi: art. 612ter c.p.

di Angelo Salerno

**Sommario:** 1. Inquadramento generale. – 2. La struttura del reato. – 3. Le circostanze aggravanti speciali. – 4. Questioni applicative.

### 1. Inquadramento generale

L'art. 612ter c.p. punisce il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi**, e dispone che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.*

*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.*

Il delitto in esame è stato introdotto con la **L. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso**, per reprimere il fenomeno del c.d. “*revenge porn*”, consistente nella divulgazione non consensuale di immagini sessualmente esplicite raffiguranti l’*ex partner*, per finalità vendicative.

Il **bene giuridico tutelato** dal delitto in esame è plurimo, interessando oltre alla libertà morale, la reputazione e la riservatezza della persona offesa.

## 2. La struttura del reato

Il **soggetto attivo** del reato può essere “*chiunque*”, configurandosi così un **reato comune**.

La **condotta criminosa** può manifestarsi in due distinte fattispecie, punite con la medesima pena.

In entrambi i casi il comportamento penalmente rilevante consiste nell’**inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere** immagini o video dal contenuto **sessualmente esplicito**.

Nel primo caso, di cui al comma 1, tuttavia il soggetto gente è **colui che abbia realizzato le o sottratto le predette immagini mentre**, nel caso di cui al comma 2 dell’art. 612ter c.p., il soggetto agente **deve a propria volta averle ricevute o acquisite in altro modo**, sanzionandosi così gli ulteriori e ancor più pericolosi passaggi della diffusione delle immagini predette (1).

Nel contempo, la punibilità di chi abbia comunque ricevuto le immagini predette consente di punire le condotte attraverso cui **il legittimo destinatario di immagini erotiche proceda, senza il consenso della persona offesa, a inoltrarle a terzi soggetti o a diffonderle in rete**, con grave danno per la riservatezza della persona ritratta.

A titolo esemplificativo, come chiarito dalla Corte di Cassazione (2), integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo **pubblicato su un sito “web” di incontri** con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmette a terzi **senza il consenso** della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest’ultima al momento dell’apertura dell’“account”, è **circoscritta ai soli appartenenti alla comunità**.

---

(1) Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2023, n. 14927, secondo cui “*integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocimento*”.

(2) Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2024, n. 25516.

**ta virtuale** a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa (3).

Il riferimento **all'invio, alla consegna e alla cessione** fa riferimento al **trasferimento** (non necessariamente tramite Internet) delle immagini tra persone determinate (si pensi, ad esempio, all'invio di una fotografia intima tramite cellulare al datore di lavoro dell'ex partner al fine di pregiudicarne il futuro professionale).

La **pubblicazione**, invece, fa riferimento ad una **divulgazione ad incertam personam** (si pensi a immagini e filmati “postati” su siti pornografici, *social network* e su altre piattaforme *online*), mentre **la condotta di diffusione** richiama la distribuzione, senza intermediari, ad un'ampia platea di destinatari (si pensi all'inoltro di immagini e video in una chat di messaggistica istantanea, in una mailing list, ecc.).

**In assenza di una definizione legislativa**, spetta all'interprete individuare il significato dell'espressione “*sessualmente esplicito*”, riferita al contenuto delle immagini e dei video oggetto della condotta. Sicuramente vi rientrano le rappresentazioni, con qualunque mezzo, di soggetti coinvolti in attività sessuali ovvero dei loro organi sessuali.

L'esplicita connotazione sessuale non è l'unico requisito richiesto con riguardo alle immagini e ai video, occorrendo, infatti, che essi siano stati creati in un **contesto di riservatezza** nel quale sarebbero rimasti se non fosse intervenuta una delle condotte tipiche, **così da escludere la rilevanza penale delle condotte riferibili al mercato lecito della pornografia**.

La Corte di Cassazione (4) ha inoltre precisato che ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.

Il **soggetto passivo** del reato non deve presentare specifiche qualità, né essere legato da particolari rapporti al soggetto agente, che tuttavia possono aggravare il reato.

L'**elemento soggettivo**, nelle ipotesi di cui al **primo comma**, è il dolo generico, richiedendosi la coscienza e volontà di inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, **con la consapevolezza che**

---

(3) Nello stesso senso Cass. pen., sez. V, ord. 2 settembre 2025, n. 30169, secondo cui “*Integra il delitto di diffusione illecita di video sessualmente esplicativi la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso ad un video presente su un “social network” che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione (nella specie, Onlyfans), lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario del contenuto*”.

(4) Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2023, n. 14927, in *Cass. pen.*, 2023, 9, 4, p. 2875, con nota di FABRI, *I requisiti strutturali del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi*.

**si tratta di immagini o video destinati a rimanere privati** e che la divulgazione avviene **senza il consenso delle persone rappresentate**.

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 612ter c.p., occorre invece il **dolo specifico** perché l'azione deve essere compiuta **con lo scopo di reicare documento alla persona rappresentata nelle immagini o nei video diffusi** (5).

Come precisato dalla Corte di Cassazione, il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi, che ha natura di reato istantaneo, si **perfeziona** nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta (6).

La **consumazione** del delitto si verifica invece nel luogo e nel momento in cui le immagini o i video vengono ricevuti dal destinatario o comunque diffusi e deve ritenersi configurabile altresì il **tentativo**, quando siano stati posti in essere atti idonei e univoci alla realizzazione delle predette condotte, senza tuttavia riuscirvi per una causa estranea alla volontà del reo come un problema tecnico o l'alterazione del supporto contenente le immagini o l'intervento della Polizia postale.

La competenza per territorio, ove non sia applicabile la **regola generale dell'art. 8 c.p.p.**, per l'impossibilità di individuare il **luogo di primo invio** al destinatario delle immagini o dei video, si determina in base ai criteri **suppletivi**, considerati, in via graduale, dall'art. 9 c.p.p. (7). (Fattispecie nella quale la Corte, non essendo stato individuato il luogo di consumazione del reato né quello ove si era consumata parte della condotta, ha determinato la competenza nell'ufficio giudiziario del luogo ove l'imputato aveva fissato la sua residenza).

---

(5) In questo senso Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2024, n. 19201, secondo cui, *“ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi di cui al primo comma dell'art. 612ter c.p. è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arreicare documento al soggetto rappresentato”*.

(6) Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2023, n. 14927, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, senza il consenso della vittima, aveva inviato immagini ritraenti la “ex” amante in situazioni sessualmente esplicative ai soli familiari della stessa, interessati a non alimentarne la successiva diffusione a terzi estranei.

(7) Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2025, n. 18473, in fattispecie nella quale la Corte, non essendo stato individuato il luogo di consumazione del reato né quello ove si era consumata parte della condotta, ha determinato la competenza nell'ufficio giudiziario del luogo ove l'imputato aveva fissato la sua residenza.

### 3. Le circostanze aggravanti speciali

L'art. 612ter c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti speciali, di cui due sono disciplinate dal **comma terzo** della disposizione, e operano se l'autore del reato e la persona offesa sono **coniugi**, anche separati o divorziati, o persone che sono, o sono state, legate da **relazione affettiva** alla persona offesa, oppure se i fatti sono stati commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La prima circostanza è legata al **rapporto che lega il reo e la persona offesa**, tale da aver agevolato la disponibilità delle immagini o dei video che ritraggono il *partner* non consenziente all'ulteriore diffusione del predetto materiale. Si tratta inoltre delle ipotesi in cui più spesso la condotta si consuma, attuando l'intento vendicativo nel caso di tradimenti o interruzioni unilaterali del rapporto affettivo.

Maggiori perplessità suscita l'aggravante connessa **all'utilizzo di strumenti informatici o telematici** perché il fenomeno che si vuole colpire si fonda in gran parte proprio sull'uso delle tecnologie digitali, che lo rendono al contempo estremamente semplice da realizzare e devastante nelle conseguenze. Non vi sono dubbi che la divulgazione delle immagini possa avvenire **anche senza l'ausilio dei suddetti strumenti** (si pensi, ad esempio, all'utilizzo della posta tradizionale), ma si tratta di casi statisticamente trascurabili, con la conseguenza che il fatto, nella realtà giudiziaria, **risulterà quasi sempre aggravato**.

Una seconda **circostanza aggravante, ad effetto speciale**, è prevista dal **comma 4 dell'art. 612ter c.p.** e opera se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di **inferiorità fisica o psichica** o in danno di una **donna in stato di gravidanza**, mentre manca, come criticamente osservato dalla dottrina, qualsiasi riferimento alle vittime minori degli anni diciotto. Il riferimento alle gestanti consente di ritenere che il legislatore abbia inteso **sanzionare più gravemente i fatti che possano arrecare alla vittima uno stato d'ansa o un malessere tale da esporre a pericolo il feto**.

Al pari del delitto di atti persecutori, la fattispecie in esame è **procedibile a querela** della persona offesa, da proporre entro **sei mesi** e la cui **remissione** può avvenire solo in sede **processuale**, ferma la procedibilità **d'ufficio** delle ipotesi aggravate di cui al **comma 4** e dei fatti **connessi con altri delitti (non già contravvenzioni**, come ad esempio quella di molestie *ex art. 660 c.p.) procedibili d'ufficio*.

Ai sensi dell'**art. 8 del D.L. 11/2009**, come modificato per effetto della **L. 24 novembre 2023, n. 168**, recante *"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, la pena per il delitto in esame è aumentata quando l'autore del fatto sia stato destinatario di ammonimento da parte del Questore e, in siffatte ipotesi, si procede d'ufficio, *"anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento"*.

Deve darsi infine atto della circostanza aggravante, introdotta con **L. 2 dicembre 2025, n. 181**, di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il con-

trasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, al **nuovo comma 5** dell’articolo, ai sensi del quale “*La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*”.

Si tratta di una **circostanza speciale, ad effetto speciale**, che determina l’aumento della pena da un terzo a due terzi ma, in assenza di disposizioni di segno contrario, risulta pienamente **bilanciabile**, ai sensi dell’art. 69 c.p., con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

La circostanza aggravante è ancorata al **movente** delle condotte contro la persona offesa e presuppone che si tratti di una donna, nei cui confronti il reato sia stato commesso come “**atto di odio**” o di “**discriminazione**” ovvero di “**prevaricazione**” o, inoltre, come atto di “**controllo**”, “**possesso**” o “**dominio**”, **in quanto donna**.

Ulteriori ipotesi aggravate, ai sensi del nuovo comma 5, ricorrono allorché i maltrattamenti siano stati realizzati a fronte del “**rifiuto della donna** di instaurare o mantenere **un rapporto affettivo**” o quali atti di “**limitazione delle sue libertà individuali**”.

Prendendo le mosse dalla prima parte della disposizione, occorre evidenziare che la nozione di **atti di odio, di discriminazione e di prevaricazione** non trovano una definizione normativa e tantomeno sono stati oggetto di chiarimenti in sede giurisprudenziale, se non relativamente all’aggravante di cui all’art. **604ter**, che tuttavia prende in considerazione atti di “**discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso**” **senza alcun riferimento al genere**.

La formulazione del comma 5 dell’articolo incentra invece il maggior disvalore a fondamento dell’aggravante ad effetto speciale sull’odio, sulla discriminazione e sulla prevaricazione, declinata e meglio esplicitata attraverso il riferimento ad “**atto di controllo o possesso o dominio**”, rivolti alla **persona offesa “in quanto donna”**.

Le coordinate giurisprudenziali in ordine alla citata aggravante ex art. 604-ter consentono di ravvisare **atti di discriminazione e di odio** a fronte di “*un giudizio di disvalore e di esecrazione per condotte che alla precipua antigiuridicità assommino un ulteriore valenza lesiva, siccome obiettivamente rivelatrici di uno dei sentimenti espressamente considerati*” (8). Si ha dunque riguardo alle **caratteristiche oggettive della condotta** criminosa, dalle quali occorre che emerga l’intento discriminatorio e di odio da parte del soggetto agente nei confronti di una determinata etnia, cultura o religione. Più di recente, la Corte di Cassazione (9) ha ribadito tale impostazione obiettiva, affermando che la circostanza aggravante “*è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per*

---

(8) Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2017, n. 13530.

(9) Cass. pen., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 307.

*il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori*”, ma **anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto**. Nel caso di specie si era trattato di **riferimenti esplicativi** al colore della pelle della persona offesa, con annessi **insulti**, espressivi di tale pregiudizio discriminatorio e di un atteggiamento di odio che la Corte ha ravvisato, in altre occasioni, alla luce di analoghe **manifestazioni offensive**.

Ulteriori indicazioni possono rinvenirsi nella giurisprudenza relativa alla fattispecie di **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**, di cui all'art. 604bis, secondo cui «“*l'odio razziale o etnico*” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti». La Corte (10) perimetrà dunque in negativo il sentimento di odio razziale o etnico, **incentrato sulla categoria di appartenenza della persona offesa**.

Alla luce di tali coordinate, è possibile affermare, in sede di prima lettura, che la circostanza aggravante di cui al nuovo comma 5 richieda che la condotta di maltrattamenti sia oggettivamente espressiva di un **sentimento di odio o discriminazione nei confronti della donna “in quanto donna”**, quale esponente del **genere femminile**, prescindendo dalla percezione all'esterno di tali sentimenti di avversione e pregiudizio e avendo riguardo alle obiettive esternazioni del soggetto agente (sì da poter applicare l'aggravante anche quando – come accade nella maggior parte dei casi – la condotta non avvenga pubblicamente).

Con riferimento alla **prevaricazione**, in termini di **controllo, possesso o dominio** della persona offesa, occorrerà avere riguardo alle **modalità delle condotte** reiterate di maltrattamenti, invero già valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità al fine di accertare la sussistenza del delitto (in tal senso, *Cass. sez. VI, 1268/2025*, secondo cui “*Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica*”).

Perché possa essere contestata e riconosciuta l'aggravante della prevaricazione, nelle forme del controllo, possesso o dominio, occorrerà tuttavia che tali condotte siano state **realizzate ai danni della persona offesa “in quanto donna”**, indagando pertanto inevita-

---

(10) Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2024, n. 39243, che richiama a propria volta Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2019, n. 32862.